



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

*Il Presidente*

Roma 5 settembre 2021

Gentile Sottosegretario  
On.le Valentina Vezzali  
Dipartimento dello Sport  
lavorosportivo@governo.it

**Oggetto: D.Lgs. 36/2021 – Procedura di Consultazione pubblica**

Gentile On.le,

a riscontro della Sua gradita richiesta di un contributo scritto circa gli effetti legati all'applicazione del dl 36/2021, nel ringraziarLa per l'opportunità offerta, di seguito una serie di punti in merito ai quali parrebbe che il testo del decreto legislativo ancora non abbia raggiunto quel grado di certezza atto a costituire una misura efficace per la soluzione della gran parte delle problematiche tuttora esistenti e che non possono costituire un freno alla riapertura e al rilancio del settore.

***a) in ordine al rapporto di lavoro amatoriale (art. 29 del D.Lgs.).***

Le figure previste non tengono assolutamente conto di coloro che, a vario titolo, prestano le loro prestazioni occasionali durante le manifestazioni sportive. Infatti, il 90% delle manifestazioni organizzate in Italia sono realizzate grazie all'apporto di volontari, quasi sempre tesserati alla Federazione di riferimento, che prestano la loro attività, tecnicamente qualificata, a cui vengono riconosciute degli indennizzi di piccola entità. A titolo d'esempio ci sono figure che aiutano all'allestimento del campo di gara o collaborano per la logistica, che attualmente sono previste tra le collaborazioni sportive a supporto delle molteplici attività di base organizzate sul territorio. Come detto per le altre figure a supporto dell'attività sportiva, le indennità che vengono corrisposte prevalentemente sono i rimborsi forfettari.

Altro correttivo di estrema importanza è quello relativo al terzo comma dell'art. 29, dove vengono escluse dalle prestazioni sportive amatoriali i soci e gli associati che prestano attività all'interno della Società ed Associazione di cui fanno parte. A nostro avviso tale norma mina uno dei fondamentali dell'associazionismo sportivo italiano, è noto che la quasi totalità degli organismi sportivi nazionali trova l'apporto qualitativo e quantitativo più rilevante proprio dagli associati, pertanto, sfugge il motivo per cui escluderli dalle prestazioni sportive amatoriali.





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

### *Il Presidente*

Infine, una anomalia, riportata anche in altri articoli della Riforma, riguarda il cumulo, ai fini della non imponibilità prevista dall'art.69, comma 2, del DPR 917/1986 (TUIR), dei rimborsi spese; tale limitazione, oltre ad essere di difficile attuazione, ricordiamo che l'attuale limite di € 10.000,00 riguarda il soggetto che percepisce il compenso a prescindere da chi lo corrisponde, pertanto, con evidenti problemi di gestione da parte delle Società/Associazioni e di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, elemento ancor più rilevante, riguarda la disparità che genera rispetto a soggetti che operano in località dove gli spostamenti sono spesso rilevanti. In generale e non per la sola categoria di collaboratori sportivi, nei campionati organizzati dal nostro territorio si utilizzano figure residenti in altri capoluoghi e regioni rispetto alle squadre che giocano la partita, al fine di garantire la massima imparzialità o incompatibilità. Se la finalità della norma è quella di evitare comportamenti elusivi (esempio - abuso dei rimborsi chilometrici), il cui controllo evidentemente è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, basterebbe prevedere che gli organismi sportivi, comprese le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva, in sede di rilascio della Certificazione Unica, devono indicare sia i compensi che i rimborsi spese erogati. Tali prestazioni definite "amatoriali" (libere da fiscalità fino alla soglia di 10mila euro) rimangono residuali ed eccezionali e non potranno certo evitare fenomeni di abuso al mero fine evasivo.

L'assenza di una precisa definizione di "finalità amatoriali" che parrebbero le uniche legittimanti il rimborso nella c.d. fascia detassata (o esente) dei 10.000 euro e p.e. l'esclusione dei Direttori di Gara fra i soggetti legittimati a prestazione attività di tipo amatoriale, non garantiscono le necessarie certezze al mondo sportivo. Tra l'altro non si comprendono i soggetti che potranno essere "percettori" di detti premi, indennità e rimborsi non specificando con il termine "amatore" se si tratti di soggetto estraneo al sodalizio oppure un tesserato, partecipante, associato.

Infine non è chiara la conseguenza (anche ai fini degli adempimenti), in capo ai soggetti eroganti del superamento, per il singolo percettore, della soglia di non imponibilità nel caso di una pluralità di committenti, ovvero di violazioni commesse da uno di essi.

In ordine alla qualificazione dell'indennità di trasferta, poi, sarà possibile riconoscerla solo in ragione degli effettivi spostamenti, del presunto amatore, dal luogo ove abitualmente svolge la propria attività; sarà immaginabile un rimborso spese analitico solo se le stesse siano documentate.

Più difficile, invece, rintracciare il discrimine tra un rimborso spese forfettizzato e un corrispettivo che mascheri una retribuzione lavorativa. L'utilizzo di mezzi propri funzionali alla prestazione, l'utilizzo dell'auto propria, l'anticipazione per conto dell'ente di spese routinarie, potrebbero essere tutti validi giustificativi del rimborso forfettario.





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

*Il Presidente*

Si propone, nell'attesa dei necessari chiarimenti, di:

- eliminare il riferimento alla circostanza che tali emolumenti siano da riconoscere “in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive”: ciò creerebbe una disparità di trattamento tra amatori che promuovono discipline sportive che non prevedono lo svolgimento di attività competitive (ad esempio ginnastica per la salute per anziani) o che coinvolgono atleti che per età non possono partecipare ad attività competitive/agonistiche (bambini di età inferiore a quella prevista dai regolamenti degli Organismi sportivi) e invece amatori che svolgono attività competitive tese al raggiungimento di risultati sportivi;
- sostituire il riferimento alla qualificazione come prestazioni di natura professionale, locuzione che potrebbe essere confusa con la prestazione degli sportivi professionisti, con la locuzione “prestazioni di natura lavorativa”;
- affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l'intero importo ma solo per l'importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per prestazioni amatoriali siano attratti nel rapporto di lavoro per l'intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione di difficile gestione.
- prevedere la certificazione delle somme erogate all'amatore, con indicazione della natura dell'attività e l'entità e la natura del compenso (i.e. indennità, rimborso spese, premio), al pari di quanto oggi previsto per i compensi dei collaboratori sportivi dilettantistici ante riforma. Al di là dello strumento di verifica, occorre garantire le società e le associazioni, così come il percettore, dal rischio di dover giustificare ex post l'entrata sul proprio conto corrente.
- In via residuale, ( Lo aggiungerei in quanto abbiamo consigliato di lasciare la riferibilità all'amatore anche per soggetti di ausilio all'attività senza specifiche competenze) stante la mancanza dell'individuazione soggettiva dell'amatore, inserire, quale requisito per fruire dell'esenzione, l'iscrizione in albi tenuti da Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA), suddivisi per categoria, contenenti tutti i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività amatoriali a carattere sportivo e formativo, con numero di polizza a copertura RCT;





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

### *Il Presidente*

- prevedere una contribuzione ridotta a valere sull'importo erogato all'amatore, pari al 5% dell'importo erogato annualmente, che potrebbe alimentare un fondo da destinare ad esclusivo vantaggio di entità sportive e collaboratori volontari per le loro finalità (ad es. riserva per eventuali emergenze, per il finanziamento di iniziative per la formazione dei lavoratori e per il rilancio di impianti sportivi da affidare ad entità no profit, strumenti mutualistici, sostegno al reddito, welfare ecc.).

#### ***b) Art. 37 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.***

Attesa l'esenzione fiscale e contributiva per i compensi inferiori ad € 10.000,00 si propone, come per le attività amatoriali, una contribuzione con una quota a carico dell'erogante (5%) e una quota a carico del percettore (2%) che possa consentire strumenti di welfare come al punto precedente.

#### ***c) Direttore di gara***

La definizione di "lavoratore sportivo" attribuita ai direttori di gara (arbitri, giudici ecc.), oltre ad essere una delle maggiori criticità, rappresenta un serio pericolo per la tenuta dell'intero movimento sportivo nazionale. L'attuale normativa consente di liquidare le indennità ai direttori di gara mediante l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.67 lett. m) del TUIR (esenzione fino ad € 10.000,00). Fin dal 1999 (legge 133/99), con le agevolazioni ivi previste, il legislatore intendeva principalmente favorire proprio il pagamento delle indennità dei direttori di gara, questo non soltanto per consentirne il reclutamento, ma, principalmente per contenere i costi per lo svolgimento delle competizioni nazionali ed in generale quelle territoriali, infatti, il costo dei direttori di gara sono contenuti all'interno delle iscrizioni che le Federazioni, Enti di Promozione e Associazioni/Società, richieste per la partecipazione alle gare, pertanto, rappresentano un costo che incide direttamente su coloro che vogliono svolgere attività sportiva agonistica.

Ciò premesso, è necessario effettuare un ulteriore precisazione. Attualmente, sono esclusi dall'agevolazione sopra richiamata i direttori di gara che operano in occasione di manifestazioni professionistiche, pertanto, sulle indennità/compensi corrisposti vengono applicate le imposte ed i contributi previdenziali ordinarie. A titolo di esempio, il calcio professionistico, da quanto ci risulta, le tratta come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, versando il relativo contributo previdenziale alla gestione separata INPS. Riteniamo che analogo trattamento venga effettuato nei confronti dei direttori di gara di altre competizioni professionistiche.





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

### *Il Presidente*

Coloro che operano nell'ambito professionistico rappresentano meno del 2% dei direttori di gara che operano nel mondo dello sport nazionale, il restante 98% operano nell'ambito dilettantistico. Nella nostra Federazione i direttori di gara tesserati (intendiamo giudici, commissari di gara ecc..) che garantiscono il funzionamento di tutti i campionati nazionali e territoriali sono un rilevantisimo numero e normalmente nessuno di questi supera l'importo di € 10.000,00 annuali .

In tale contesto riteniamo veramente inutile e particolarmente complesso gestire i direttori di gara come "lavoratori sportivi", tenendo conto tra l'altro che:

- a) I direttori di gara sono reclutati secondo regolamenti emanati dal CIO, dalle Federazioni internazionali e nazionali ed operano, sulla base di detti regolamenti, in completa autonomia, anche rispetto agli organi decisionali delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva;
- b) La quasi totalità sono appassionati della disciplina sportiva di riferimento e non hanno come reddito prevalente quello relativo a direttore di gara, in alcuni casi sono studenti universitari che per passione forniscono il loro contributo allo sport.

Per quanto sopra esposto riteniamo non soltanto inutile inserire i direttori di gara nei "lavoratori sportivi", ma la conferma all'interno dell'art. 36 rappresenta una criticità rilevante per la tenuta dell'intero movimento sportivo nazionale, oltre ad essere una misura inutile per l'ipotetica tutela dei "lavoratori" e un costo aggiuntivo per le famiglie che intendono far svolgere l'attività ai propri figli.

### ***d) Altre figure di supporto all'attività sportiva dilettantistica***

La riforma non tiene conto di una serie di figure che, garantiscono lo svolgimento dell'attività sportiva e, in particolare, la regolarità della stessa. E' noto che le Federazioni internazionali, tra cui la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, nei regolamenti tecnici, a cui si devono attenere anche le Federazioni nazionali, prevedono alcune figure che devono essere presenti all'interno del campo gara, a cui vanno aggiunte le commissioni e figure che sono espressamente previste negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone con comprovata conoscenza della disciplina sportiva che passa anche per corsi tecnici abilitativi.

Proprio per dette figure, al fine di evitare possibili contenziosi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 dell'1 dicembre 2016 (allegato 1), aveva fornito una importante indicazione sulle figure che, seppur non direttamente coinvolte nello svolgimento diretto dell'attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici emanati dalle singole Federazioni, erano indispensabili allo svolgimento dell'attività agonistica, promozionale e formativa. Senza dubbio questa circolare generò una serie di delibere da parte dei vari Enti affiliati che, in alcuni casi, hanno strumentalmente allargato la sfera di applicazione dei cosiddetti "compensi sportivi", ma, comunque, la circolare ha, a nostro avviso, fornito una importante indicazione che, potrebbe essere utile al miglioramento della riforma in oggetto. Nelle gare di Atletica Leggera, sulla base di regolamenti emanati dalla Federazione internazionale, devono essere presenti figure come gli addetti al campo gara, lo speaker, il dirigente accompagnatore ect..





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

### *Il Presidente*

Tutte le figure e commissioni previste nei regolamenti sono per la quasi totalità rappresentati da tesserati della FIDAL, che hanno specifiche competenze nell'ambito dell'atletica leggera e che svolgono la loro attività per passione e con spirito volontaristico. Le indennità che vengono riconosciute sono nella stragrande maggioranza importi esigui, finalizzati alla copertura di costi non documentabili e, comunque, al fine di garantire il massimo coinvolgimento anche da parte di classi sociali meno ambienti. In molti casi le indennità vengono erogate per i costi di spostamento all'interno dello stesso comune (non rimborsabili in esenzione d'imposta).

#### ***e) Atleta lavoratore sportivo***

Quello degli Atleti, a nostro avviso è il problema principale della Riforma, in quanto si introduce il principio per cui l'Atleta non è un soggetto che tesserandosi alla Federazione per tramite di una Associazione vuole praticare lo sport dell'atletica leggera in modo sicuro e regolamentato, ma, per il solo motivo per cui gli viene corrisposta una somma diventa un "lavoratore sportivo".

Prima di entrare nello specifico è importante fornire alcuni dati della nostra Federazione: i tesserati atleti che partecipano ai nostri campionati nella stagione agonistica che percepiscono un reddito sufficiente a garantire il sostentamento personale e delle loro famiglie sono al massimo il 2%. Inoltre, tenendo conto che normalmente la vita sportiva di un atleta si esaurisce all'età di 30 anni, l'1% di tutti i tesserati atleti di atletica leggera, parallelamente svolge altre attività, ovvero completa il proprio percorso formativo al fine di poter svolgere, in futuro, altre attività lavorative.

Le premesse sopra riportate sono fondamentali, in quanto spesso, a nostro avviso in modo distorto, viene sottolineato che le Federazioni non vogliono la tutela previdenziale dei propri tesserati agonisti, nella realtà, si vuole evitare che, la pressione mediatica di pochi (vedi nazionale femminile di calcio), vada a compromettere l'intero sistema sportivo nazionale. La stessa tutela della maternità delle Atlete, per i pochi casi in cui si verifica, potrebbe essere tranquillamente gestita all'interno dei regolamenti delle singole Federazioni.

E' inoltre importante evidenziare che l'erogazione di somme a titolo di indennità agli Atleti e Atlete, negli ultimi 20 anni, nelle gare minori, comunque di piccola entità, si è resa necessaria unicamente consentire a soggetti appartenenti a fasce sociali meno ambienti di praticare l'attività sportiva agonistica. Infatti, nello specifico, i tesserati agonisti di atletica leggera sono prevalentemente studenti, dove i compensi erogati occorrono prevalentemente ai loro fabbisogni secondari a cui non possono far fronte le loro famiglie.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che, al fine di evitare un collasso del sistema di base, sia necessario introdurre delle distinzioni, ovvero, che l'Atleta è un lavoratore sportivo se supera determinati parametri, come ad esempio il compenso erogato, che potrebbe essere quello di € 5.000,00 delle collaborazioni occasionali ordinarie.

Per quanto concerne eventuali possibili tutele per gli Atleti e le Atlete, si potrebbero trovare delle soluzioni all'interno dell'assicurazione obbligatoria dei tesserati, con delle adeguate coperture obbligatorie ad hoc, a carico delle Associazioni e Società, per coloro che non rientrano nella fattispecie dei "lavoratori sportivi".





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

*Il Presidente*

Infine, ci preme evidenziare che la Riforma non prende in considerazione i rapporti economici tra gli Atleti e le Federazioni Sportive Nazionali e il CONI. Infatti, gli Atleti convocati nelle varie rappresentative nazionali vengono spesso erogate somme a titolo di “borse di studio”, “indennità di preparazione” e “premi”, riteniamo importante precisare che le somme erogate dalle Federazioni a favore degli Atleti tesserati per le attività legate all’attività di PO e di Alto Livello, lasciando invariata l’attuale normativa. In questo modo si risolverebbe anche il problema di incompatibilità degli Atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari a cui, come è noto, appartengono la maggior parte degli Atleti di alto livello.

### ***F) Lavoro dipendente/Lavoro autonomo***

A nostro avviso deve essere modificato il comma 2 dell’art. 25 della Riforma nella parte in cui si precisa “... fatta salva l’applicazione dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81” come segue: “... come previsto dall’art. 2, comma 2 lett. d, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81”.

Riteniamo che la collaborazione coordinata e continuativa, in particolare con gli staff tecnici, che abbiano le necessarie abilitazioni all’esercizio di allenatori/preparatori fisici ecc., sia la forma contrattuale più idonea per la realtà della nostra Federazione, infatti, per la quasi totalità dei casi, normalmente gli staff tecnici operano sulla base dei programmi che loro stessi predispongono, ovviamente di concerto con i dirigenti delle Associazioni e Società sportive. Nell’ambito tecnico operano con la massima autonomia decisionale.

Per quanto concerne le tutele è importante precisare che normalmente quelle economiche sono sempre previste all’interno del contratto, mentre, quelle previdenziali ed assistenziali sono largamente coperte all’interno dell’attuale gestione separata INPS. A tale proposito, si ritiene opportuno prevedere, al fine di garantire la sostenibilità dei costi previdenziali, la stessa aliquota del 24% prevista per i lavoratori autonomi con partita iva iscritti alla Gestione separata INPS.

Questa Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL PRESIDENTE